



## TEMI

### **Bisogno di Sicurezza e Bisogni dell'Infermo di Mente Autore di Reato**

Domenico  
Pulitanò

#### **UN'IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

Sul trattamento degli infermi di mente autori di reato vi sono stati, nel corso di decenni, numerosi interventi della Corte Costituzionale. L'insistita prospettazione di questioni di legittimità è specchio ed effetto di un forte disagio dei magistrati ad applicare a soggetti particolarmente deboli e sfortunati, quali gli infermi di mente, misure di sicurezza che il codice penale del 1930 aveva costruito secondo criteri estremamente rigidi e rigorosi. Nel sistema originario del codice, le misure di sicurezza erano applicate, in caso di delitti gravi, sulla base di *presunzioni* di pericolosità, e per periodi di durata minima anche di molti anni. In concreto, un equivalente della pena, da applicare anche all'infermo di mente *prosciolto perché non imputabile*.

Quel sistema è stato sensibilmente trasformato dalla abolizione delle presunzioni di pericolosità, dapprima con interventi della Corte Costituzionale su punti specifici (si segnala in particolare la sentenza n. 139 del 1982), e poi con la così detta legge Gozzini del 1986, con disposizione di carattere generale. La pericolosità dell'infermo di mente deve essere sempre accertata in concreto. Quando è accertata, non resta che applicare la misura prevista dalla legge, per la durata minima prevista dalla legge (è peraltro possibile la revoca anticipata).

Per l'autore di reato che sia stato prosciolto per infermità totale di mente, la misura di sicurezza prevista dal codice è il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 del

codice penale). Per i così detti seminfermi di mente, il trattamento è più complesso: sono condannati e sottoposti a pena (diminuita in ragione dell'infermità) ma anche a misura di sicurezza: di regola la casa di cura e di custodia (in pratica, dietro la diversa etichetta, è ancora l'ospedale psichiatrico), con possibilità di sostituzione (con alcune eccezioni) con la libertà vigilata (art. 219).

In questo contesto si è posto il problema cui la Corte Costituzionale ha dato risposta con la bella sentenza n. 253 del 2003. Ha senso internare in ospedale psichiatrico il prosciolto per infermità di mente, quando fosse in concreto sufficiente una misura meno gravosa? Può ritenersi legittimo il rigido automatismo dell'art. 222, che addita come unica misura di sicurezza il ricovero in ospedale psichiatrico (cioè una misura restrittiva della libertà), mentre nell'ipotesi affine dell'art. 219 è possibile scegliere una misura da eseguire *in libertà*?

La Corte Costituzionale ha risposto che ciò non è legittimo, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 del codice penale "nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale".

Si tratta di una sentenza così detta *additiva*, con la quale la Corte Costituzionale aggiunge contenuti nuovi al testo di legge, per renderlo conforme alla Costituzione. Resta salva, ovviamente, la facoltà del legislatore di procedere ad una ulteriore revisione della materia, e la sentenza in esame contiene un implicito invito in tal senso.

Senza soffermarci sui complessi profili tecnico-giuridici della decisione della Corte, interessa qui porre in evidenza un punto chiave della motivazione. La Corte Costituzionale ravvisa nelle misure di sicurezza per gli infermi di mente una duplice funzione.

Da un lato, "la qualità di infermi di mente richiede misure a contenuto terapeutico, non diverse da quelle che in generale si ritengono adeguate alla cura degli infermi psichici". Dall'altro lato, la pericolosità dell'infermo (da accertare in ogni caso in concreto) "richiede ragionevolmente misure atte a contenere tale pericolosità e a tutelare la collettività dalle sue ulteriori possibili manifestazioni pregiudizievoli".

Le misure di sicurezza per i prosciolti per infermità di mente "si muovono inevitabilmente fra queste due polarità, e in tanto si giustificano, in un ordinamento ispirato al principio personalista (art. 2 della Costituzione), in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe queste finalità, collegate e non scindibili".

Nella disciplina dell'art. 222 del codice penale, la Corte Costituzionale ha ravvisato "un modello che esclude ogni apprezzamento della situazione da parte del giudice, per imporgli un'unica scelta, che può rivelarsi, in concreto, lesiva del necessario equilibrio fra diverse esigenze che deve invece necessariamente caratterizzare questo tipo di fattispecie, e

persino tale da pregiudicare la salute dell'infermo", il che ovviamente "non è in alcun caso ammissibile".

La censura di illegittimità è caduta dunque su una soluzione che era squilibrata, per eccesso di rigidità, verso uno solo dei due poli del problema, quello *autoritario* della tutela della collettività, senza considerare l'interesse *terapeutico* dell'infermo di mente.

Le ragioni indicate dalla Corte, senza imporre soluzioni obbligate, sottolineano un principio che non può essere eluso né dal legislatore, né dall'applicatore della legge: misure nei confronti di infermi di mente non possono non essere orientate (anche) all'interesse della persona che vi è sottoposta.

Non sono accettabili soluzioni rigide che, in un'ottica unicamente di *sicurezza*, precludono soluzioni meno gravose, idonee a contemperare il profilo della sicurezza con quello terapeutico.

Con questa sentenza, la Corte Costituzionale dà un'indicazione di principio, la cui portata va ben oltre l'oggetto specifico della decisione. È un'indicazione coerente con la svolta nella legislazione sugli infermi di mente, avviata dalla legge 180 del 1978; coerente con l'idea guida del pensiero penale liberale, che vorrebbe la riduzione delle misure coercitive al minimo strettamente indispensabile.

È un'indicazione coerente con le linee di riforma del codice penale, proposte alla fine della passata legislatura dalla Commissione presieduta dal prof. Grosso (della quale il sottoscritto ha fatto parte). Il criterio guida per le misure nei confronti di soggetti infermi di mente, imputabili o meno, dovrebbe essere il *bisogno di trattamento*. Un bisogno che in tanto richiede risposte di *giustizia criminale*, in quanto siano in gioco esigenze di tutela così rilevanti, da non potere essere affidate ad istituti diversi. In quest'ottica, anche il riferimento alla *sicurezza* mantiene un significato importante, di garanzia, come *limite* della legittimità ed opportunità del ricorso a istituti di *giustizia criminale*.

Si legge in un documento stilato dalla Commissione Grosso:

"L'inserzione di istituti *penalistici*, con quanto di più rigido essi comportano, può essere giustificata solo da *esigenze comprovate e prioritarie di prevenzione di delitti gravi*, tali da rendere insufficiente l'affidamento ai *normali* approcci e istituti miranti alla riabilitazione, e da fare apparire non sproporzionato il recupero di momenti di coercizione, peraltro da inserire comunque nell'ottica riabilitativa...

L'inserzione dell'orizzonte penalistico della sicurezza nella prospettiva del trattamento, e in contesto più ampio di risposte a bisogni di trattamento, ha conseguenze di rilievo anche sulla strutturazione delle misure, che potrebbero opportunamente essere ridefinite come di sicurezza e riabilitative.

Al diritto penale compete la determinazione

- dei *presupposti*, ai quali si riconnetta la necessità di una misura in qualche modo connotata da momenti di coercizione per esigenze di sicurezza;

- del contenuto essenziale dei diversi tipi di misure;
- delle regole 'di garanzia' connesse ai profili di coercizione.

Per il resto, la preminenza di esigenze di *trattamento* riabilitativo, comuni a situazioni di disagio non di competenza del diritto criminale, rende tendenzialmente preferibile l'affidamento a istituti e luoghi di riabilitazione non specificamente connotati in senso penalistico.

In questo senso, il mantenimento di misure di sicurezza per infermi di mente non necessariamente significherà mantenimento dell'ospedale psichiatrico o di altri luoghi di trattamento, come luoghi istituzionali separati dai luoghi della *normale* assistenza psichiatrica. La previsione della misura dell'ospedale psichiatrico giudiziario, o di un trattamento ambulatoriale, indicherà una particolare modalità di trattamento, in ambiente chiuso o in condizioni di libertà, ma potrà per il resto lasciare spazio a una disciplina dei luoghi e modi di esecuzione delle misure, non rigidamente prefissata dalla legge penale e quanto più possibile riassorbita nel circuito normale degli istituti di terapia e riabilitazione.

Tendenzialmente, dovrà essere data una chiara indicazione di *preferenza per misure non restrittive della libertà*, conservando queste ultime solo per i casi e per il tempo strettamente necessario a fronteggiare situazioni di serio pericolo per l'incolumità di persone, non altrimenti fronteggiabile".

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 253, ha mostrato come questa linea di tendenza sia l'unica coerente con il principio personalista su cui poggia la Costituzione.

"L'imperativo etico : Agisci sempre in modo da aumentare il numero delle scelte"

(von Foerster)

  
**Lombroso  
È  
Ancora  
tra Noi**

Isabella  
Merzagora  
Betsos

#### LA PERICOLOSITÀ SOCIALE

Con sentenza n. 253 del 18 luglio 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato "costituzionalmente illegittimo l'articolo 222 del codice penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale".

In pratica, nei casi di *scarsa pericolosità sociale* - così in sentenza - sarà possibile applicare la libertà vigilata anche a chi sia stato prosciolto per totale incapacità di intendere o di volere, così come già avviene per colui il quale sia stato dichiarato *seminfermo di mente*.

La Corte Costituzionale naturalmente non prende posizione in merito alla sopravvivenza degli istituti della pericolosità sociale e degli ospedali psichiatrici giudiziari, né potrebbe farlo non essendo il suo un ruolo politico-legislativo, anche se è tra-